

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 NOVEMBRE 2017, N. 229, CONCERNENTE REVISIONE ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2005, N. 171, RECANTE CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO ED ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/44/CE, A NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 2003, N. 172, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 2015, N. 167.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del codice civile;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, recante ordinamento della professione di mediatore marittimo;

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi;

Vista legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante interventi nel settore dei trasporti;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Vista legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile e, in particolare, l'articolo 5 che prevede l'adozione di un decreto del Ministero della sanità concernente i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità delle attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, recante approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;

Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2008;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, recante norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009, recante procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante linee guida disturbi specifici di apprendimento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, recante modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 2012;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 febbraio 2013, recante definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, recante adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2018, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2018;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2019, recante istituzione dell'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) nell'ambito del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. del2019;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 marzo 2019, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 17 aprile 2019;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto legislativo detta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.

ART. 2
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente: "*c-quater) è utilizzata per somministrazione di cibo e di bevande e per attività di commercio al dettaglio.*";
- b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "*1-bis. Con il regolamento di attuazione del presente codice possono essere disciplinate ulteriori fattispecie di utilizzo a fini commerciali delle unità da diporto.*";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Se le attività di cui ai commi 1 e 1-bis sono svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e gli estremi della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), è mantenuta a bordo.*".

ART. 3
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d), dopo la parola: "*ovvero*" è inserita la seguente: "*fino*";
- b) alla lettera e), dopo la parola: "*ovvero*" sono inserite le seguenti: "*fino a*";
- c) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: "*h-bis) drone: unità da diporto priva di pilota a bordo, a comando remoto.*".

ART. 4

(Modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;”*;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.”*;
- c) al comma 5, le parole *“licenza di navigazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“licenza di cui al comma 3, lettera a)”*.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: *“1-bis. Fermi restando gli altri adempimenti previsti, il cantiere che intende iscrivere nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) un'unità da diporto di propria nuova costruzione, presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”*;
- b) al comma 3:
 - 1) le parole *“in nome o per conto”* sono sostituite dalle seguenti: *“in nome e per conto”*;
 - 2) le parole *“o di un altro Stato individuato”* sono sostituite dalle seguenti: *“, o di Stati terzi individuati”*;
 - 3) dopo le parole *“un attestato dell'autorità”* è inserita la seguente: *“straniera”*.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole *“e il certificato di sicurezza”* sono sostituite dalle seguenti: *“, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio”*.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole *“sostituisce la licenza di navigazione”* sono inserite le seguenti: *“anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo”*.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole “*dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile*” sono sostituite dalle seguenti: “*dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 14 dicembre 2018, n. 152*”.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

“ART. 27

Natanti da diporto e moto d'acqua

1. *I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.*

2. *I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.*

3. *I natanti senza marcatura CE possono navigare:*

a) entro sei miglia di distanza dalla costa;

b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi;

c) entro un miglio di distanza dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.

4. *I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.*

5. *Le moto d'acqua e le unità simili possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.*

6. *La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua e delle unità simili di cui al comma 5, sono disciplinate dalla competente autorità marittima o della navigazione interna.*

7. *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le norme quadro di riferimento a livello nazionale per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua e delle unità simili ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime. Quanto non previsto dal predetto decreto è disciplinato con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.*

8. *L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d'acqua e unità simili utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:*

a) essere in possesso di patente nautica;

b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l'unità da diporto è abilitata a trasportare;

c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;

d) dotare l'unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

9. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.”.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, la parola “satellitare” è soppressa;

b) al comma 11-bis, la parola “conduttore” è sostituita dalla seguente: “comandante”.

ART. 11

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “e da diporto utilizzate a fini commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;

b) al comma 1-bis, le parole “da diporto oggetto di contratti di noleggio” sono sostituite dalle seguenti: “e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche,” e dopo la parola “marittima” sono inserite le seguenti: “o della navigazione interna”.

ART. 12

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole “a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi” sono sostituite dalle seguenti: “a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi”;

b) al comma 6, lettera d), dopo le parole “da diporto” sono inserite le seguenti: “e moto d'acqua”;

c) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: “6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le patenti nautiche di categoria D possono presentare limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Le patenti nautiche di categoria D possono presentare anche

limitazioni alla durata della validità, nonché prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono annotate sulla patente nautica."

d) i commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies sono abrogati;
e) dopo il comma 6-quinquies, son aggiunti i seguenti: "6-sexies. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti:

a) le specie di navigazione e di propulsione, per ciascuna categoria di patente nautica;

b) la disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica, o sensoriale;

c) le modalità di accertamento e di certificazione dei requisiti di cui alla lettera b), prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, anche presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica;

d) la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di patenti nautiche;

e) la disciplina delle esercitazioni pratiche dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche;

f) i criteri e le modalità per il conseguimento delle patenti nautiche senza esami, in particolare da parte del personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché da parte delle persone in possesso di abilitazioni e di titoli professionali marittimi o della navigazione interna;

g) la disciplina del comando di unità da diporto in acque territoriali italiane da parte di cittadini italiani residenti all'estero, di cittadini stranieri comunitari e di cittadini di Stati terzi.

6-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottati i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento o l'estensione delle patenti nautiche, nonché i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 a favore delle persone con handicap e dell'articolo 5, comma 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, dell'articolo 6, commi 2, 3 e 8, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669 e delle allegate linee guida a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

6-octies. Il modello della patente nautica è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

ART. 13

(Modifiche all'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice.";

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i dati relativi alle violazioni di disposizioni previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri

leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;";

c) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "*d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe.*";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "*3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza o del domicilio del titolare della patente nautica è effettuata dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, i comuni o, per i cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., i consolati trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal predetto CED, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza o di domicilio, nel termine di un mese lavorativo decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.*".

ART. 14

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 1, dopo le parole "*l'unità da diporto*" sono aggiunte le parole "*o parte di essa*".

ART. 15

(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo le parole "*con il solo requisito del possesso*" sono aggiunte le parole "*da almeno cinque anni*".

ART. 16

(Modifiche all'articolo 49-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 49-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "*g-bis) non essere iscritto all'albo dei periti.*";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Camere di Commercio per la gestione del corso.*";

c) il comma 5 è abrogato.

ART. 17

(Modifiche all'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. L'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

*"ART. 49-QUINQUIES
Istruttore professionale di vela*

1. *È istituita la figura dell'istruttore professionale di vela.*

2. È istruttore professionale di vela colui che, al di fuori dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, insegna a scopo di lucro, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela nelle sue diverse specializzazioni e istruisce nella loro pratica, su qualsiasi tipo di unità con propulsione a vela, sia in mare sia nelle acque interne, ai fini della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ovvero come libero professionista.
3. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo 49-sexies è condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo.
4. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. L'istruttore professionale di vela ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente comma costituisce illecito disciplinare.
6. Costituisce esercizio abusivo della professione di istruttore di vela l'insegnamento a scopo di lucro di cui al comma 2 in assenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 49-sexies. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, chiunque esercita abusivamente la professione di istruttore di vela è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000 e a quella accessoria della cessazione immediata dell'attività.
7. L'irregolare esercizio della professione di istruttore di vela è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1.500.
8. In caso di recidiva dopo l'accertamento definitivo di una prima violazione, il minimo e il massimo edittale delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo sono raddoppiati.
9. In caso di accertate irregolarità nell'attività di istruttore professionale di vela o di perdita dei requisiti prescritti è adottato provvedimento motivato di avvertimento, o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi, o di radiazione, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 15.
10. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore di vela sono irrogate dalla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competenti per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono comunicate alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'annotazione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
11. La sospensione dell'istruttore professionale di vela è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
 - a) carenza della copertura assicurativa di cui al comma 5;
 - b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
 - c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 14, lettera b);
 - d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;

- e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale.
12. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore professionale di vela la Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la Capitaneria di porto competenti per territorio valutano la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio della professione fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
13. La sospensione obbligatoria di cui al comma 11 e quella cautelare di cui al comma 12 non sono soggette ai limiti di durata stabiliti dal comma 9.
14. La radiazione dell'istruttore professionale di vela è obbligatoria nei seguenti casi:
- a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera d);
 - b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice penale;
 - c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
15. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la Pubblica Amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite la disciplina della figura professionale dell'istruttore di vela e del relativo elenco nazionale, ivi comprese le seguenti materie:
- a) accesso, organizzazione ed esercizio della professione di istruttore di vela, secondo criteri di semplificazione amministrativa, di qualità ed efficacia della prestazione professionale, di valorizzazione del merito e delle competenze e di sostegno all'occupazione giovanile;
 - b) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela; individuazione dei criteri di equipollenza e delle modalità di riconoscimento per i brevetti e per le qualifiche professionali rilasciati da altri enti nazionali, nonché per quelli rilasciati da autorità o enti appartenenti a Stati membri dell'Unione europea o a Stati terzi;
 - c) disciplina dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e la vigilanza, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice, nonché nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati;
 - d) modalità di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale;
 - e) modalità di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela;

- f) condizioni e modalità per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera b), del certificato di idoneità psichica e fisica da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione, nonché procedure per il rilascio e il riconoscimento di equipollenza dei certificati di idoneità psichica e fisica rilasciati all'estero;
- g) disciplina sanzionatoria, procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale aventi per oggetto i medesimi fatti, riapertura del procedimento disciplinare, prescrizione dell'azione disciplinare, riabilitazione;
- h) disciplina dell'apposita sezione dell'elenco nazionale riservata all'iscrizione degli istruttori di vela che svolgono attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi comprese le modalità di annotazione;
- i) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela;
- l) disciplina del regime transitorio e derogatorio.”.

ART. 18

(Modifiche all'articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. L'articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

“ART. 49-SEXIES

Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela

1. È istituito presso la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono cittadini italiani, o di un altro Stato membro dell'Unione europea, o di uno Stato membro del SEE, ovvero sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
 - b) hanno un'età minima di diciotto anni;
 - c) hanno assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero hanno compiuto all'estero un percorso di studio o sono in possesso di titolo di studio estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;
 - d) non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali od a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno riportato condanne per esercizio abusivo della professione, non hanno riportato condanne per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, non hanno riportato condanne che comportano

l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

e) hanno residenza, o domicilio, o stabile recapito, in un comune della Repubblica;

f) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 15, lettera b). Per il riconoscimento dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati da autorità o enti stranieri si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, se appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, se appartenenti a Paesi terzi;

g) hanno stipulato la polizza assicurativa di cui all'articolo 49-quinquies, comma 5;

h) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (Livello pre-intermedio o "di soglia") del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre;

i) in caso di rinnovo dell'iscrizione, sono in possesso del certificato di idoneità psichica e fisica di cui all'articolo 49-quinquies, comma 15, lettera f).

i) in caso di rinnovo dell'iscrizione, sono in possesso del certificato di idoneità psichica e fisica di cui all'articolo 49-quinquies, comma 15, lettera f).

3. *L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e di vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela.*

4. *L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni ed è rinnovata previo accertamento della persistenza dei requisiti di cui al comma 2.*

5. *L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è a disposizione del pubblico e, con aggiornamento semestrale, è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela."*

ART. 19

(Modifiche all'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. L'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

“ART. 49-SEPTIES

Scuole nautiche

1. *Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e l'istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.*

2. *Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio di ubicazione della sede principale o delle eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*
3. *Le province, le città metropolitane e le province autonome effettuano controlli sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale, ovvero se ricevono notizia circostanziata che l'attività non si svolge regolarmente.*
4. *La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica può essere presentata alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, da società, da consorzi o da enti. Il titolare ha la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica e risponde del suo regolare funzionamento alle autorità competenti. La scuola nautica presenta la SCIA alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione anche per l'apertura di ciascuna ulteriore sede rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità patrimoniale, che è dimostrata per la sola sede principale nonché in caso di trasferimento della sede, principale o ulteriore, nel territorio di una diversa provincia o città metropolitana o provincia autonoma.*
5. *La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica può essere presentata da soggetti che:*
 - a) *sono cittadini italiani, o di un altro Stato membro dell'Unione europea, o di uno Stato membro del SEE, ovvero sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;*
 - b) *hanno compiuto gli anni ventuno;*
 - c) *sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;*
 - d) *se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciatoa da un ente certificatore (CLIQ);*
 - e) *dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.**Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal presente comma sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità patrimoniale o della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona giuridica.*
6. *Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non può essere presentata:*
 - a) *da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;*
 - b) *da coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*
 - c) *da coloro che hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica ovvero che comportano l'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica per un periodo non inferiore a tre anni;*

d) da coloro che sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero che hanno in corso nei propri confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento.

7. *A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6, ad eccezione della capacità patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi della scuola nautica il responsabile didattico è un soggetto in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, anche quale, rispettivamente, socio o amministratore. Il medesimo responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di tre ulteriori sedi ubicate nel territorio di una medesima provincia o città metropolitana o provincia autonoma.*

8. *Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono presentare alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica e sono soggetti alla relativa disciplina. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica sono soggetti all'ulteriore vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le materie di propria competenza.*

9. *Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi dal 10 al 13 del presente articolo e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.*

10. *Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.*

11. *Possono svolgere l'attività di insegnamento teorico presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 8, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies.*

12. *Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente decreto.*

13. *I soggetti di cui ai commi 11 e 12:*

a) hanno un'età non inferiore ad anni ventuno;

- b) sono cittadini italiani, o di un altro Stato membro dell'Unione europea, o di uno Stato membro del SEE, ovvero sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;*
- c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;*
- d) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume;*
- e) hanno residenza, o domicilio, o stabile recapito in un comune della Repubblica;*
- f) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e delle relative disposizioni di attuazione;*
- g) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).*

14. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.130 a euro 16.694. Il minimo e il massimo edittale della sanzione amministrativa prevista dal presente comma si adattano automaticamente agli aggiornamenti applicati agli importi previsti dall'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e della cessazione della relativa attività.

15. Costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica la formazione o l'istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a scopo di lucro, in violazione delle disposizioni del presente articolo. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, chiunque esercisce o concorre a esercire abusivamente l'attività di scuola nautica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.130 a euro 16.694. Il minimo e il massimo edittale della sanzione amministrativa prevista dal presente comma si adattano automaticamente agli aggiornamenti applicati agli importi previsti dall'articolo 123, comma 11-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Si applica inoltre il disposto del comma 18 del presente articolo.

16. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche in violazione delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività o in carenza dei requisiti prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695. Il minimo e il massimo edittale della sanzione amministrativa prevista dal presente comma si adattano automaticamente agli aggiornamenti applicati agli importi previsti dall'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

17. In caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica o di perdita dei requisiti prescritti, è adottato provvedimento motivato di diffida, o di

sospensione dell'attività, o di cessazione immediata dell'attività nei rispettivi casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 20.

18. Al provvedimento di cessazione immediata dell'attività per sopravvenuta perdita dei requisiti morali da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica consegue la revoca al medesimo dell'idoneità tecnica. L'interessato può conseguire una nuova idoneità tecnica trascorsi cinque anni dalla decorrenza del provvedimento o a seguito di intervenuta riabilitazione.

19. Le sanzioni in materia di attività di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla città metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

20. Con decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta il regolamento nazionale di disciplina dell'attività di scuola nautica, che regola anche le seguenti materie:

a) compiti delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa e tecnica sulle scuole nautiche;

b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;

c) modalità e presupposti per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica;

d) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;

e) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;

f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;

g) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;

h) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche;

i) disciplina dell'attività pubblicitaria;

l) tariffario minimo;

m) disciplina sanzionatoria;

n) disciplina del regime transitorio e derogatorio.

21. Nel rispetto del riparto di competenze previsto dalla Costituzione, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite funzioni di indirizzo alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività di scuola nautica.”.

ART. 20

(Modifiche all'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. L'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

“ART. 49-OCTIES

Centri di istruzione per la nautica

1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. *I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*
3. *Le Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto competenti per territorio effettuano, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, controlli sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti prescritti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale, o se hanno notizia circostanziata che l'attività non si svolge regolarmente, ovvero su incarico della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la verifica dell'assenza dello scopo di lucro, le predette autorità si avvalgono dell'articolazione della Guardia di Finanza competente per territorio. Gli esiti dei controlli sono comunicati alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.*
4. *La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è presentata alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Detto legale rappresentante risponde alla predetta Direzione generale del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonché delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività.*
5. *La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica può essere presentata da soggetti che:*
 - a) *sono cittadini italiani, o di un altro Stato membro dell'Unione europea, o di uno Stato membro del SEE, ovvero sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;*
 - b) *hanno compiuto gli anni ventuno;*
 - c) *sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;*
 - d) *se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciatoa da un ente certificatore (CLIQ).*
 - e) *soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6.*
6. *A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.*
7. *Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle autorità di cui al comma 16 competenti per territorio, l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa.*
8. *I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D,*

possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.

9. *Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni, di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 49-septies. Il centro di istruzione per la nautica, nonché le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività, comunicano alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle autorità di cui al comma 15 competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.*

10. *Fatti salvi gli eventuali profili sanzionatori di carattere fiscale, chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del presente articolo o senza i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.130 a euro 16.694. Il minimo e il massimo edittale della sanzione amministrativa prevista dal presente comma si adattano automaticamente agli aggiornamenti applicati agli importi previsti dall'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura del centro di istruzione per la nautica e della cessazione della relativa attività.*

11. *Qualora ricorrano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, comma 15.*

12. *Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni in materia di comunicazione del personale docente o in carenza dei requisiti prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695. Il minimo e il massimo edittale della sanzione amministrativa prevista dal presente comma si adattano automaticamente agli aggiornamenti applicati agli importi previsti dall'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto legislativo.*

13. *In caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica o di perdita dei requisiti prescritti, è adottato provvedimento motivato di diffida, o di sospensione dell'attività, o di revoca del riconoscimento nei rispettivi casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 16.*

14. *Al provvedimento di revoca del riconoscimento per sopravvenuta perdita dei requisiti morali da parte del legale rappresentante del centro di istruzione per la nautica consegue la revoca al medesimo dell'idoneità tecnica. L'interessato può conseguire una nuova idoneità tecnica trascorsi cinque anni dalla decorrenza del provvedimento di revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.*

15. *Le sanzioni in materia di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dalla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competenti per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

16. *Con decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta il regolamento di disciplina dell'attività di centro di istruzione per la nautica, che regola anche le seguenti materie:*

- a) *compiti della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle capitanerie di porto, in materia di riconoscimento e di vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica;*
- b) *modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;*
- c) *modalità e presupposti per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;*
- d) *requisiti di idoneità;*
- e) *prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;*
- f) *modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;*
- g) *modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;*
- h) *disciplina sanzionatoria;*
- i) *disciplina del regime transitorio e derogatorio.”.*

ART. 21

(Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole *“alle unità”* sono sostituite dalle seguenti: *“a natanti e a imbarcazioni”*;
- b) al comma 4, dopo le parole *“la sua delimitazione”* sono aggiunte le seguenti: *“a terra”* e le parole *“una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra,”* sono sostituite dalle seguenti: *“sistemi idonei allo specifico attracco”*.

ART. 22

(Controllo dello Stato di approdo ai commercial yachts battenti bandiera diversa da quella italiana)

1. Dopo l'articolo 49-duodecies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

“ART. 49-TER DECIES

Controllo dello Stato di approdo ai commercial yachts battenti bandiera diversa da quella italiana

- 1. *Le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, si applicano ai commercial yachts che fanno scalo o ancoraggio in un porto dello Stato allo scopo di effettuare un'attività di interfaccia nave/porto.*
- 2. *Per attività di interfaccia nave/porto si intendono le interazioni che hanno luogo quando il commercial yacht è direttamente e immediatamente interessato da attività che comportano modifiche al numero dei passeggeri a bordo o la fornitura di servizi tecnico-nautici verso l'unità o dall'unità.”.*

ART. 23

(Modifiche all'articolo 52 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. L'articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:

“ART. 52
Giornata del mare

1. *La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare", dedicata alla diffusione della conoscenza del mare nelle sue dimensioni culturali, sociali, scientifiche, ambientali, paesaggistiche, ricreative, economiche e tecnologiche.*
2. *La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.*
3. *In occasione della Giornata del mare possono essere organizzate, anche all'estero, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, iniziative sportive e culturali al fine di valorizzare il patrimonio culturale storico, letterario, artistico e tecnico legato al mare e alle acque interne, ponendo in rilievo il loro contributo allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, nonché al fine di preservare le tradizioni marinarie italiane.*
4. *In occasione della Giornata del mare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito della propria autonomia e del normale orario scolastico, iniziative volte a promuovere la conoscenza del mare e della tradizione marinaresca.*
5. *Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle Regioni, nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado può essere inserito l'insegnamento della cultura del mare e della tradizione marinaresca. L'insegnamento, che non riveste carattere di obbligatorietà, è impartito dai docenti d'istituto in possesso di specifiche competenze o, in carenza, da docenti specialistici esterni.*
6. *L'insegnamento di cui al comma 5 può essere impartito tramite specifici progetti formativi realizzati in collaborazione con gli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, il Ministero della difesa, la Marina militare, il Corpo delle Capitanerie di porto, il CONI, la Federazione italiana vela, la Lega navale italiana e le associazioni nazionali marittime e della nautica maggiormente rappresentative.*
7. *Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi dal 4 al 6 del presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato olimpico nazionale italiano, la Federazione Italiana Vela, la Lega navale italiana e le associazioni nazionali marittime e della nautica maggiormente rappresentative, emana le opportune direttive.”.*

ART. 24

(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico”*;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la somministrazione di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la*

disciplina tiene in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso.”;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: *“2-bis. Ai sensi dell’articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto per l’osservanza dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e per l’irrogazione delle sanzioni previste per le violazioni.”.*

ART. 25

(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All’articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: *“3-bis. Presso la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo codice, l’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.*

3-ter. L’archivio di cui al comma 3-bis monitora, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che si sospetta siano stati causati dai prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

3-quater. L’archivio è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3 e dal monitoraggio di cui al comma 3-ter.

3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l’organizzazione e il funzionamento dell’archivio di cui al comma 3-bis, l’accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari.”.

ART. 26

(Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

1. All’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola “annualmente” è soppressa;

b) dopo la parola “trasporti”, sono inserite le seguenti: *“, emanato ogni qual volta si registri un aumento dei costi di gestione delle procedure di esame, anche a seguito di variazioni delle modalità di esame e, comunque, con cadenza quinquennale”.*

ART. 27

(Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229)

1. All’articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è abrogata;

b) alla lettera h), dopo le parole “in solitario,”, sono inserite le seguenti: *“anche nel caso di navigazione limitata all’area SAR nazionale se in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione,”*, la parola “rilasciati” è sostituita dalla seguente: *“rilasciate”* e dopo le parole “n. 171” sono inserite le seguenti: *“, nonché gli apparati di comunicazione”;*

c) la lettera i) è sostituita dalla seguente: *“i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate a*

svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, anche presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica;";

d) la lettera o) è abrogata;

e) alla lettera s), la parola "conduttore" è sostituita dalla seguente: "locatario";

f) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: "bb-bis) disciplina della navigazione e dell'utilizzo dei droni, delle responsabilità connesse e del regime assicurativo;

bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla luce delle modalità di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unità in acque estere."

ART. 28

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Alle unità da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'articolo 18, è prevista, per tali unità da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto."

ART. 29

(Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore portuale individuano le aree demaniali da destinarsi, nell'ambito di tali approdi, a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171."

ART. 30

(Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146)

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le unità di proprietà dei cantieri, la cancellazione può avvenire anche su presentazione del contratto preliminare di vendita. In questo caso, se la vendita non viene perfezionata entro sei mesi, si dovrà procedere a una nuova iscrizione.";

b) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"ART. 32

Conseguimento delle patenti nautiche senza esami da parte del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

1. La patente nautica di categoria B è conseguita senza esami, a domanda dell'interessato:

a) dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto della Marina militare in servizio permanente;

b) dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;

- c) dai sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in servizio permanente in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali senza alcun limite di distanza dalla costa o dall'unità madre rilasciati dalla Marina militare, che abbiano esercitato funzioni di comando, anche non titolare, su tale tipo di unità per almeno dodici mesi.
2. La patente nautica di categoria A, con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, è conseguita senza esami, a domanda dell'interessato:
- a) dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando navale ed alla condotta di mezzi nautici senza alcun limite ovvero entro venti miglia di distanza dalla costa o dall'unità madre rilasciata dalla Marina militare;
- b) dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza.
3. La patente nautica di categoria A, con abilitazione alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, è conseguita senza esami, a domanda dell'interessato:
- a) dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio permanente, ufficiale ausiliario o di truppa in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando navale ed alla condotta di mezzi nautici entro le distanze di dodici o sei miglia dalla costa o dall'unità madre rilasciati dalla Marina militare;
- b) dal personale militare della Guardia di finanza o altro personale militare di truppa in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale entro le distanze di dodici o sei miglia dalla costa o dall'unità madre rilasciata dai comandi della Guardia di finanza.
4. La patente nautica di categoria D è conseguita senza esami, a domanda dell'interessato:
- a) dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in servizio permanente, in possesso di patente nautica o di abilitazione alla navigazione rilasciata dal Ministero dell'interno, che abbia esercitato funzioni di comando, anche non titolare, per almeno dodici mesi;
- b) dal personale di altre Amministrazioni o Forze armate o Forze di polizia in servizio permanente, in possesso di patente nautica o di abilitazione alla navigazione rilasciata dall'amministrazione o dalla forza di appartenenza, che abbia esercitato funzioni di comando, anche non titolare, per almeno dodici mesi.
5. Sulla patente nautica di categoria D sono riportati i limiti di abilitazione, le prescrizioni e le annotazioni presenti sulla patente nautica o sull'abilitazione alla navigazione posseduta.
6. La facoltà di cui ai commi da 1 al 4 è esercitata entro tre anni dalla cessazione dal servizio, fermo restando il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal presente regolamento.
7. I requisiti per il personale indicato al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.”;
- c) dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

“ART. 42-BIS

Esami per il conseguimento o l'estensione delle patenti nautiche

1. Per ciascuna sede, principale o ulteriore, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e i centri di istruzione per la nautica presentano le domande di

ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio.

2. Per ciascuna sede, principale o ulteriore, le scuole nautiche e i consorzi per l'attività di scuola nautica possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio che gli esami con un numero di candidati non inferiore a dieci, siano svolti presso le predette sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.”;

d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

“ART. 43
Lega navale italiana

1. La Lega navale italiana, per la natura e le finalità ad essa attribuite dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è riconosciuta quale centro di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.”;

e) all'articolo 54, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le unità che navigano oltre le 50 miglia dalla costa, entro il limite della regione di interesse italiano sul mare di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, possono sostituire l'apparato E.P.I.R.B. di cui all'allegato V del presente decreto con un telefono satellitare con dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662. In presenza del suddetto telefono satellitare, è consentito sostituire la zattera di salvataggio senza limiti con la zattera di salvataggio per navigazione costiera.”;

f) all'articolo 57:

1) al comma 1, le parole “del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto” sono sostituite dalle parole “di cui all'allegato XII del presente decreto”

2) al comma 2, le parole “dei requisiti in base ai quali” sono sostituite dalle seguenti: “dello stato di navigabilità in base al quale”;

3) al comma 3, le parole “dei requisiti in base ai quali” sono sostituite dalle seguenti: “dello stato di navigabilità in base al quale”;

g) dopo l'allegato XI, è aggiunto l'allegato A al presente decreto;

h) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) l'articolo 28, comma 2;

2) l'articolo 29, comma 5.

ART. 31
(Disposizioni transitorie)

1. Con i regolamenti previsti dagli articoli 49-septies, comma 20, e 49-octies, comma 16, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono stabiliti i regimi transitori e derogatori di adeguamento ai nuovi requisiti delle scuole nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica rispettivamente autorizzati o assentiti, ovvero riconosciuti in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-septies, comma 20, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, permangono efficaci le

leggi regionali e i regolamenti provinciali di disciplina dell'attività di scuola nautica e le altre disposizioni pertinenti vigenti.

3. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-octies, comma 16, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili di cui al medesimo articolo, continua ad applicarsi la disciplina dei centri di istruzione per la nautica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2009.

4. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno assunto la denominazione di centro di istruzione per la nautica in base alla disciplina previgente, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 49-octies, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-quinquies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le attività di insegnamento teorico e di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela di cui agli articoli 49-septies, commi 11 e 12 e 49-octies, comma 9, di cui al medesimo decreto legislativo, nonché le funzioni di esaminatore per il conseguimento o l'estensione delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione a vela di cui all'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono svolte da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, anche non appartenenti ai predetti enti.

6. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 49-quinquies, comma 15, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i bandi di selezione per esperti velisti emanati dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana sono aperti anche a soggetti non appartenenti ai predetti enti, pena la nullità dei medesimi bandi.

ART. 32

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO XII.

CONFERMA DEL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DI MODIFICHE O TRASFORMAZIONI RILEVANTI APPORTATE A UNITÀ DA DIPORTO NON MARCATE CE IMMESSE IN COMMERCIO PRIMA DEL 16 GIUGNO 1998.

A. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente allegato stabilisce:

- a) la procedura da attuare per la conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza e della validità del certificato di sicurezza di cui all'articolo 51 del presente regolamento, per le unità da diporto immesse sul mercato prima del 16 giugno 1998 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore della Direttiva dell'Unione europea 94/25/CE per le unità da diporto, nel caso siano sottoposte a trasformazione rilevante;
- b) le modalità per l'esecuzione delle visite da eseguire da parte degli organismi notificati di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e del rilascio di un attestato di idoneità alla navigazione per le unità da diporto sprovviste di marcatura CE perché immesse sul mercato prima del 16 giugno 1998 nel caso siano sottoposte a una trasformazione rilevante.

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano ai seguenti prodotti:

- a) imbarcazioni da diporto, così come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5;
- b) natanti da diporto, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5;
- c) moto d'acqua, così come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

B. TRASFORMAZIONE RILEVANTE

1. Si definisce "trasformazione rilevante" qualsiasi modifica dell'unità che produca effetti sui requisiti essenziali di sicurezza. Fanno parte delle trasformazioni rilevanti i seguenti casi:

- variazione delle dimensioni principali
- variazione del numero di persone trasportabili
- variazione di potenza installata per cambio motore
- variazione del numero di motori installati
- variazione del sistema di trasmissione/propulsione
- variazione dell'impianto combustibile
- estensione dei limiti di navigazione (ad eccezione del passaggio da "entro 6 miglia" ad "entro 12 miglia")
- variazione della disposizione dei pesi a bordo
- modifiche strutturali
- altre modifiche rilevanti ai fini dei requisiti di sicurezza.

2. In relazione alle trasformazioni previste dal comma 1 l'organismo notificato effettua un'analisi puntuale, redige una relazione preliminare dei controlli da eseguire e richiama il rapporto finale nell'attestato prodotto.

C. VALIDITÀ

1. Si richiama il disposto di cui all'articolo 51 del presente regolamento.

D. MODALITÀ OPERATIVE

1. L'organismo notificato prepara la visita alle unità da diporto svolgendo le seguenti attività:

- a) si richiama il disposto di cui all'articolo 57 del presente regolamento;

- b) raccoglie tutta la documentazione a supporto (licenza di navigazione, certificato di sicurezza, ecc.);
- c) richiede una descrizione della modifica effettuata e la relativa documentazione tecnica.

2. Gli accertamenti tecnici previsti dall'articolo 6, comma 2, dall'articolo 51, commi 3 e 5, e dall'articolo 57, commi 2 e 3, del presente regolamento consistono nella verifica della permanenza dei requisiti di sicurezza a seguito di trasformazione rilevante così come definita dal presente allegato. Gli accertamenti devono essere svolti con l'unità sia in acqua che in secco per tutti i casi, tranne che per le visite a seguito di variazione del numero di persone trasportabili, per le quali la sola visita in acqua si ritiene sufficiente.

3. Ogni attività svolta nel corso della verifica è registrata sulla "lista di controllo" adottata dal Gruppo di Coordinamento degli Organismi Notificati nazionali contenente i requisiti minimi secondo i campi predisposti, senza escludere ogni eventuale ulteriore annotazione.

4. L'emissione degli attestati avviene a seguito di esito positivo della verifica e dell'approvazione della direzione tecnica dell'organismo notificato. Gli organismi notificati utilizzano la propria modulistica che specifica le modifiche apportate all'unità e tutti i dati rilevanti della medesima.

E. VARIAZIONE DELLE DIMENSIONI PRINCIPALI

1. Nel caso di trasformazione rilevante per variazione delle dimensioni principali, in aggiunta alle normali verifiche di sicurezza previste, l'organismo notificato:

- a) procede alla misurazione dell'unità al fine di definire le dimensioni come da EN ISO 8666;
- b) verifica l'esecuzione delle lavorazioni effettuate che hanno prodotto la variazione dimensionale;
- c) richiede la documentazione tecnica necessaria per poter valutare le lavorazioni eseguite (report fotografico, disegni, ogni altra documentazione utile);
- d) effettua la prova di stabilità riportata nella "lista di controllo" adottata dal Gruppo di Coordinamento degli Organismi Notificati nazionali.

F. VARIAZIONE DEL NUMERO DI PERSONE TRASPORTABILI

1. Nel caso di trasformazione rilevante per variazione del numero di persone trasportabili, in aggiunta alle normali verifiche di sicurezza previste, l'organismo notificato:

- a) verifica che le caratteristiche dell'unità siano compatibili con la nuova portata delle persone richiesta in ordine alla "lista di controllo" adottata dal Gruppo di Coordinamento degli Organismi Notificati nazionali;
- b) effettua la prova di stabilità riportata nella "lista di controllo" adottata dal Gruppo di Coordinamento degli Organismi Notificati nazionali.

G. VARIAZIONE DELLA POTENZA INSTALLATA - CAMBIO MOTORE E/O NUMERO DI MOTORI INSTALLATI E/O IMPIANTO PROPULSIVO E/O IMPIANTO COMBUSTIBILE

1. Nel caso di trasformazione rilevante per variazione della potenza installata per cambio motore, per numero di motori installati, per variazione del sistema di propulsione o per variazione dell'impianto combustibile, in aggiunta alle normali verifiche di sicurezza previste, l'organismo notificato:

- a) verifica l'esecuzione delle lavorazioni eseguite;
- b) richiede la documentazione tecnica necessaria per poter valutare le lavorazioni eseguite e l'adeguatezza dell'impianto;
- c) verifica l'adeguatezza dell'impianto propulsivo;
- d) verifica l'adeguatezza dell'impianto combustibile;
- e) effettua la prova di stabilità riportata nella "lista di controllo" adottata dal Gruppo di Coordinamento degli Organismi Notificati nazionali qualora vi siano variazioni nel dislocamento e/o nella posizione del centro di gravità;
- f) effettua la prova di navigazione.

H. ESTENSIONE DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE

1. Nel caso di trasformazione rilevante per estensione dei limiti di navigazione, in aggiunta alle normali verifiche di sicurezza previste, l'organismo notificato:

- a) verifica che l'unità possieda i requisiti per la navigazione richiesta;
- b) effettua la prova di stabilità riportata nella "lista di controllo" adottata dal Gruppo di Coordinamento degli Organismi Notificati nazionali.

I. VISITE DI CAMBIO MOTORE

1. Ai fini del rilascio dell'attestato di idoneità in caso di rimotorizzazione, è eseguita, alla presenza del tecnico incaricato dall'Organismo Notificato, una prova di navigazione, con la verifica del funzionamento degli impianti e dell'apparato di propulsione, e con l'ispezione visiva delle strutture accessibili ed in particolare della zona apparato motore. Inoltre, se a seguito del cambio motore variano i valori di peso e la posizione del baricentro, sono eseguiti accertamenti dei requisiti di stabilità mediante prova di addensamento laterale.

2. Laddove prevista la sistemazione con linea d'asse, ne è verificata l'idoneità ai nuovi parametri, con particolare riferimento al diametro dell'asse "d", come previsto dalla "lista di controllo" adottata dal Gruppo di Coordinamento degli Organismi Notificati.

L. REQUISITI TECNICI PER L'ESTENSIONE DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE E PROVA DI STABILITÀ

a) caratteristiche dimensionali:

Le dimensioni minime per poter estendere i limiti di navigazione sono:

a.1) Unità rigide a vela o a motore

Lunghezza fuori tutto	Lft	>	5,50 m
Lunghezza al galleggiamento	LWL	>	5,00 m
Bordo libero centrale	FM	>	0,45 m

a.2) Unità gonfiabili (gommoni)

Lunghezza fuori tutto	Lft	>	5,50 m
Lunghezza al galleggiamento	LWL	>	5,00 m
Bordo libero centrale	FM	>	0,35 m

b) caratteristiche di stabilità

L'unità è sottoposta a prova di sbandamento laterale come previsto dalla "lista di controllo" adottata dal Gruppo di Coordinamento degli Organismi Notificati.

c) caratteristiche di galleggiabilità

c.1) unità rigide a vela o a motore

Nelle condizioni di pieno carico, il pozzetto dovrà essere stagno e autovuotante in massimo 3 minuti, fornito di almeno due scarichi, uno a destra e l'altro a sinistra. L'area degli scarichi è proporzionale al volume del pozzetto. In generale per ogni m^3 di volume del pozzetto occorrono almeno 2 superfici di scarico, ognuna da 600 mm^2 .

c.2) unità gonfiabili (Gommoni)

Nelle condizioni di pieno carico, il pozzetto dovrà essere stagno e autovuotante in massimo 3 minuti con l'unità in navigazione con marcia avanti. In ogni caso dovrà essere verificata l'altezza della mastra.

d) caratteristiche di manovrabilità

L'unità munita di motori fuoribordo deve essere dotata di comandi a distanza. La manovrabilità dell'unità è accertata con prova funzionale.